



**PARERE MOTIVATO**  
**n. 41 in data 24 Febbraio 2016**

Oggetto: **Verifica di Assoggettabilità per il Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa privata Ditta Capiotto Fregonese Comune di Jesolo (VE).**

**L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS**

**PREMESSO CHE**

- la Legge Regione 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed i materia di paesaggio", con la quale la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 co. 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", concernente "procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i, che all'art. 6 co 3° prevede che in caso di modifiche minori dei piani e dei che determino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo D.lgs;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 4/2008, è ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo D.lgs la Commissione Regionale VAS già nominata con DGR 3262 del 24.10.06 e DGR n. 23 del 21.01.14;
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 con la quale sono state approvate le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione VAS per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Sezione Coordinamento Commissioni Vas-Vinca-NuVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi (ora Sezione Coordinamento Commissioni Vas-Vinca-NuVV).
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012, con la quale si prende atto del parere VAS n. 84/12 per fornire linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013, con la quale si prende atto del parere VAS n. 73/13, ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;



- La Commissione VAS si è riunita in data 24 febbraio 2016 come da nota di convocazione in data 22 Febbraio 2016 ns. prot. reg. 67623;

**ESAMINATA** la documentazione trasmessa dal Comune di Jesolo con nota prot. n. 2015/57512 del 21/09/2015 acquisita al protocollo regionale al n. 382005 del 24/09/2015 relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità per il Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa privata Ditta Capiotto Fregonese nel Comune di Jesolo;

**ESAMINATI** i pareri pervenuti dai seguenti soggetti competenti in materia ambientale, che in sintesi si riportano:

- Il Consiglio di Bacino della Laguna di Venezia con pec prot. n. 1256 del 03/12/2015 acquista al prot. regionale n. 494633 del 03/12/2015:

ritiene di far proprie le considerazioni di ASI S.p.A. e specifica che le nuove infrastrutture idriche e di fognatura da realizzare fino al rispettivo punto di consegna e pozzetto di ispezione, in prossimità del confine di proprietà, saranno trasferite in proprietà al Gestore ASI S.p.A., previo collaudo favorevole di quest'ultimo. Inoltre, non rilevando particolari effetti significativi derivanti dall'attuazione del P.U.A. in oggetto, esprime parere favorevole, per quanto di propria competenza, a condizione che il progetto di allacciamento alla rete di fognatura sia conforme alle specifiche fornite da ASI S.p.A. e che da quest'ultimo soggetto sia verificato e validato.

- L'Arpav Dipartimento di Venezia con nota prot. n. 120088 del 04/12/2015 acquista al prot. regionale n. 497668 del 04/12/2015:

In relazione a quanto in oggetto il Dipartimento ARPAV Provinciale di Venezia invia il seguente contributo partecipativo sul documento Rapporto Ambientale Preliminare, relativo al procedimento di V.A.S. per il PUA Ditta Capiotto Fregonese in Comune di Jesolo.

In generale, rispondendo a quanto previsto dalla procedura di verifica di assoggettabilità, gli interventi descritti si configurano in linea con la pianificazione generale regionale, provinciale e comunale vigente. Il Rapporto Ambientale Preliminare esaminato non descrive però alcuni dei contenuti previsti dall'Al. VI del D. Lgs. 4/2008 e che dovranno essere inseriti nel Rapporto Ambientale definitivo; in particolare, nel documento ricevuto non si delineano in modo opportuno lo stato attuale dell'ambiente e la sua probabile evoluzione senza l'attuazione del piano in questione.



Si evidenzia inoltre che, pur ritenendo impatti transitori quelli legati alle fasi di cantierizzazione, risulta fondamentale che siano in ogni caso adottate tutte le misure volte a minimizzare gli impatti sull'ambiente dell'intervento proposto.

Si forniscono di seguito informazioni ed osservazioni su possibili impatti sull'ambiente legati alla realizzazione dell'opera, da tenere in considerazione.

#### **Stato dell'ambiente**

Considerando che la documentazione prodotta deve contenere dati il più possibile aggiornati e coerenti per poter trarre le adeguate conoscenze e considerazioni, si fa presente che detti dati ambientali sono a disposizione sul sito ARPAV [www.arpa.veneto.it](http://www.arpa.veneto.it), che riporta documenti di sintesi e dati recenti, fino agli anni 2013-2014 per tutte le principali componenti/matrici ambientali.

#### **Matrice Atmosfera**

In generale non si evincono particolari interferenze del piano verso questa matrice, ad esclusione delle fasi di cantierizzazione per le quali, come detto, sono da adottare tutte le precauzioni e mitigazioni del caso (v. presenza di mezzi operativi, produzione di polveri e di gas di scarico, ecc.). Detti effetti sembrano comunque modesti, limitati nel tempo e reversibili ed il livello di impatto atteso sembra poter essere definito basso-trascurabile.

In riferimento a quanto riportato nella Tabella 63 del documento esaminato, relativamente all'utilizzo di energia da fonti rinnovabili come mitigazione per gli effetti sulla matrice "aria", si ritiene di utilità l'approfondimento, con una specifica stima quantitativa, dell'aumento delle emissioni in atmosfera correlate agli impianti di riscaldamento/condizionamento delle nuove residenze. A questo proposito si ricorda che dal punto di vista della qualità dell'aria il riscaldamento a legna in piccoli apparecchi allo stato delle attuali tecnologie è sfavorevole rispetto a quello a metano (ma anche, in generale, di quello a gasolio). Sarebbe quindi opportuno in sede di progetto prevedere, se possibile, che l'eventuale uso della legna venga limitato ad impianti di dimensioni sufficienti ad ottimizzare la combustione e permettere l'installazione di idonei presidi di limitazione delle emissioni (evitando l'uso di apparecchi insostenibili da un punto di vista ambientale, quali ad esempio i caminetti aperti).

#### **Inquinamento acustico**

Pur potendosi ritenere condivisibile la potenziale scarsa criticità del nuovo insediamento, considerata la vicinanza degli insediamenti abitativi confinanti, si raccomanda che si abbia cura, nella progettazione, di prevedere un'opportuna localizzazione ed eventuale schermatura delle componenti che possono costituire fonte di rumore (es. impianti di riscaldamento, refrigerazione, trattamento aria). Si richiama inoltre l'attenzione sul potenziale impatto acustico generato sui ricettori confinanti nella fase di cantiere e sulla necessità di prevedere in tale fase misure finalizzate a minimizzare il disagio per i residenti.

#### **Inquinamento luminoso**

Nei documenti forniti non è presente un'indicazione in merito all'eventuale utilizzo di impianti di illuminazione esterna. Si ricorda che, qualora impianti di illuminazione esterna dovessero essere installati (ad esempio per i parcheggi interni, per i vialetti di accesso, o altro), dovrà essere predisposto uno specifico progetto illuminotecnico, redatto secondo quanto stabilito all'articolo 7 della Legge Regionale 17/09 che dimostri la rispondenza degli impianti ai requisiti stabiliti all'articolo 9 della stessa legge.

**Suolo/Sottosuolo**

La relazione presentata per la verifica di assoggettabilità a VAS non riporta un'adeguata analisi del contesto ambientale e in particolare le caratteristiche del suolo sono sommariamente descritte in 11 righe (par. 5.5.1 a pag. 62). Per il suolo manca totalmente la considerazione delle funzioni ambientali ed ecosistemiche che vengono sottratte alla collettività nel momento in cui esso viene eliminato e occupato da superfici impermeabili. Tali funzioni sono riconosciute anche dalla Strategia Tematica Europea sul Suolo (COM/232/2006) secondo la quale il suolo svolge molteplici funzioni tra cui le più importanti sono:

- sostentamento dei cicli biologici,
- filtro nei confronti delle acque,
- conservazione della biodiversità,
- produzione di cibo, biomassa, e materie prime,
- elemento del paesaggio e del patrimonio culturale
- ruolo fondamentale come habitat.

In particolare si fa presente che le finalità previste per le aree di agricoltura periurbana dal P.T.R.C. (art. 8 N.T.A.) riportate a pag. 17 della relazione non solo in alcun modo perseguite dall'intervento proposto che risulta pertanto non coerente con lo strumento programmatico regionale.

Con riferimento a quanto riportato nella scheda riassuntiva degli effetti ambientali (pag. 102) si classifica l'effetto sul suolo come negativo trascurabile (senza evidenziare che è permanente) in quanto si tratta di un lotto da diversi anni incolto e quindi non vengono previste misure di mitigazione specifiche per la componente "Suolo e Sottosuolo".

Emerge perciò una evidente sottostima dell'impatto dell'intervento sul suolo, che si basa solo sul presupposto che la superficie non è più adibita ad uso agricolo da diversi anni ed è incolta, senza considerare che tale consumo di suolo rappresenta in ogni caso una perdita irreversibile di valore ambientale per il ruolo ecosistemico che il suolo stesso svolge.

A questo proposito occorre precisare che il consumo di suolo, inteso come interventi che eliminano o impermeabilizzano la superficie terrestre, rappresenta una perdita irreversibile di valore ambientale in quanto compromette il suo ruolo ecosistemico e le funzioni dal suolo supportate quali:

- capacità d'uso (cioè propensione alla produzione di cibo e biomasse);
- serbatoio di carbonio (in grado di contrastare efficacemente l'effetto serra e i cambiamenti climatici);
- regolazione del microclima;
- regolazione del deflusso superficiale e dell'infiltrazione dell'acqua,
- ricarica delle falde e capacità depurativa;
- sede e catalizzatore dei cicli biogeochimici;
- supporto alle piante, agli animali e alle attività umane;
- portatore di valori culturali.

In caso di totale impermeabilizzazione (sigillatura) del suolo per effetto di interventi di urbanizzazione, la quasi totalità di tali funzioni, che costituiscono veri e propri servizi per la collettività e l'ambiente (servizi ecosistemici) viene eliminata in modo permanente o ripristinabile solo a costi non sostenibili.

In allegato si riportano alcuni elementi che permettono di quantificare più in dettaglio tali servizi, arrivando in taluni casi ad offrire dei criteri utili per poter monetizzare gli effetti causati da interventi che comportano l'eliminazione del suolo.

In sintesi si esprime un parere complessivamente negativo circa l'impatto che l'intervento ha sul suolo, anche in considerazione del fatto che l'intervento proposto non appare coerente con le finalità della Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, in particolare quanto previsto dall'art. 2 comma 1 lettera d) "utilizzo di nuove risorse territoriali solo quando non esistano alternative alla riorganizzazione e riqualificazione del tessuto insediativo esistente".



Gli effetti negativi sono solo parzialmente recuperabili mettendo in atto prevedendo delle mitigazioni da inserire nelle norme di piano per ridurre al minimo la copertura del suolo (ad es. pavimentazione delle aree a servizio parzialmente coprente, aumento di aiuole e aree verdi, ecc.).

In linea generale l'Amministrazione potrà mitigare l'impatto negativo del consumo di suolo compensando sviluppi e nuove occupazioni con riduzioni di altrettanta portata.

Con riferimento alle considerazioni sopra riportate per le singole matrici, si ritiene il Piano in oggetto non assoggettabile a VAS. Si sottolinea altresì che tale parere è da intendersi vincolato all'inserimento, nel suddetto Piano, delle misure di mitigazione e/o compensazione fin qui descritte, quali la riduzione al minimo della copertura di suolo.

- Il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Ex Magistrato alle Acque di Venezia con pec del 07/12/2015 acquisita al prot. regionale n. 499329 del 07/12/2015:

In relazione alla nota di codesta Sezione Coordinamento Commissioni (VAS VINCA-NUVV), relativa al Piano D.Lgs. 152/2006, come modificato dal D.Lgs.4/2008, verifica di assoggettabilità per il Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa privata Ditta Capiotto Fregonese di Jesolo (VE), lo scrivente Ufficio rileva che l'area interessata non rientra nelle proprie competenze territoriali.

- Il Segretariato Regionale per il Veneto con pec prot. n. 275 del 07/01/2015 acquisita al prot. regionale n. 3509 del 07/01/2016:

Con riferimento al procedimento in oggetto, avviato dalla Regione del Veneto presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo con nota prot. 457500 del 10 novembre 2015, acquisita agli atti della scrivente al prot. 14439 del 17 novembre 2015, si comunica quanto segue.

Vista la nota prot. 11605 del 15 novembre 2015, con la quale la Soprintendenza Belle arti e paesaggio per Venezia e laguna ha comunicato quanto segue:

“[...] 1. Caratteristiche del piano o del programma, ed influenza su altri piani o programmi o progetti

*Il piano in oggetto sviluppa le previsioni di espansione residenziale di un lotto dell'abitato di Jesolo Lido già delineate dallo strumento urbanistico comunale (zona C2.2 di nuova espansione residenziale). Precisamente l'area è situata tra via Grammatica e via Levantina ed è già accessibile attraverso l'attuale infrastrutturazione che vede una piccola rotonda di recente realizzazione sul lato ovest del lotto in esame.*



Compresa per tre lati entro il tessuto urbano consolidato, esso copre una superficie di 970 m<sup>2</sup> su cui si prevede un indice territoriale pari a 0,8 m<sup>3</sup>/m<sup>2</sup>, che dà luogo ad un edificio plurifamiliare del volume di circa 776 m<sup>3</sup> su 3 piani fuori terra, in parte destinato ad Edilizia Residenziale Pubblica e in parte ad edificazione libera in cui il PRG consente destinazioni d'uso residenziali, commerciali, direzionali, artigianali di servizio con esclusione delle lavorazioni di carattere comunque incompatibile con il carattere prevalentemente residenziale dell'intervento.

Fa parte della documentazione presentata un "Prontuario di Mitigazione Ambientale" e le "Norme tecniche di Attuazione" che regolano la pianificazione.

## 2. Caratteristiche degli impatti su aree o paesaggi tutelati

L'ambito in oggetto non rientra tra le aree interessate da vincolo provvedimentale del Comune di Jesolo. Si esclude anche una relazione di tipo paesaggistico tra l'ambito e la fascia litoranea rientrante nella tutela ex articolo 143 comma 1 lettera a) del D.Lgs.42/2004, che risulta collocata a sud dell'area, oltre la direttrice di via Levantina, e dunque in posizione defilata rispetto al contesto di influenza visiva dell'intervento in oggetto.

Va rilevato infine che non si ravvisa alcuna potenzialità in termini paesaggistici di un eventuale utilizzo agricolo dell'area in oggetto (si veda Opzione Zero tra le alternative del Rapporto preliminare) in quanto interclusa entro il tessuto urbano consolidato e priva delle necessarie relazioni di "sistema" rispetto ad un più ampio contesto di matrice rurale.

Si ritiene pertanto di evidenziare la naturale vocazione dell'area ai fini del completamento dell'edificato urbano e la sostenibilità in termini paesaggistici delle scelte operate in sede di pianificazione attuativa con il contesto di riferimento.

Con riferimento agli obiettivi di qualità paesaggistica delineati dal PTRC nel suo "Atlante ricognitivo" per l'ambito n.30 "Bonifiche e Lagune del Veneto Orientale" si segnala che l'area è interessata dall'obiettivo n.30 "qualità urbana e urbanistica degli insediamenti turistici costieri" e in particolare dalla voce 30b "promuovere la riqualificazione del fronte interno degli insediamenti turistici costieri come zona di transizione verso le aree agricole retrostanti", obiettivo che il piano pare assecondare proponendo la concentrazione e la ricucitura del tessuto edificato.

Ciò premesso non si ritiene necessario l'assoggettamento del "Piano di urbanistico attuativo di iniziativa privata - ditta Capiotto Fregonese" alla procedura di valutazione strategica ambientale".

Vista la nota prot. 15216 del 4 dicembre 2015, con la quale la Soprintendenza Archeologia del Veneto ha comunicato quanto segue:

"[...] Gli intenti progettuali mirano a convertire l'area in oggetto, già parzialmente urbanizzata, attraverso la realizzazione di interventi edilizi prevalentemente a carattere privato-residenziale; tali interventi comporteranno, inoltre, l'adeguamento dei servizi pubblici esistenti e di parte della viabilità locale.

La documentazione non presenta dettagli specifici circa la realizzazione delle fondazioni degli edifici, con annessi sottoservizi e viabilità; ciò implica l'impossibilità di una corretta disamina delle profondità degli interventi di manomissione del sottosuolo e quindi di una valutazione del potenziale impatto dell'opera in termini archeologici. È tuttavia riscontrabile un potenziale archeologico medio-basso, in relazione alla posizione topografica del PUA in oggetto e alle dinamiche di evoluzione geomorfologica della fascia costiera jesolana.

Nell'area non vi sono, al momento, provvedimenti dichiarativi ai sensi della parte II del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs. 42/2004) riguardo strutture e/o reperti archeologici né zone archeologiche di cui alla parte III dello stesso D. Lgs., art. 142, comma 1, m).

Alla luce di quanto sopra esposto, questo Ufficio ritiene che il progetto possa non essere sottoposto a procedura VAS.

-----



*Resta salva la necessità che i lavori di interesse pubblico previsti siano adeguatamente proceduti dalla Verifica preventiva dell'interesse archeologico in sede di progetto preliminare, ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e D. Lgs. 163, 2006.*

*Si rammenta che, qualora l'esito finale della procedura in corso comporti l'esclusione dell'opera in oggetto dall'assoggettabilità a VAS, la committenza sarà ugualmente tenuta a contattare per tempo la scrivente Soprintendenza per concordare tempistiche e modalità tecnico-operative per l'esecuzione dei lavori, al fine di assicurare le più adeguate misure di tutela archeologica nell'ambito in oggetto".*

Sulla scorta di quanto sopra riportato questo Segretariato regionale, condividendo le valutazioni istruttorie di cui alla nota prot. 11605 del 15 novembre 2015 della Soprintendenza Belle arti e paesaggio per Venezia e laguna e alla nota prot. 15216 del 4 dicembre 2015 della Soprintendenza Archeologia del Veneto, considera non necessaria la sottoposizione dell'intervento di cui all'oggetto alla fase di verifica strategica, ritenendo con ciò adempite le proprie competenze relativamente al rapporto preliminare ambientale per la Valutazione ambientale strategica di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.-

#### VISTA LA RELAZIONE ISTRUTTORIA TECNICA 189/2015

Istruttoria Tecnica per la valutazione di incidenza riguardante la verifica di assoggettabilità a VAS per il PUA di iniziativa privata - A.P.U. 1.4 zona C 2.2. - Ditta Capiotto, Fregonese, nel Comune di Jesolo (VE).  
Pratica n. 3107

#### La sottoscritta:

VISTA la documentazione pervenuta;

VISTE le norme che disciplinano l'istituzione, la gestione e la procedura di valutazione di incidenza relative alla rete Natura 2000: direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii. "Habitat", 2009/147/Ce e ss.mm.ii. "Uccelli", D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii., Decreto del Ministro per l'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184 del 17.10.2007, Legge Regionale 5 gennaio 2007, n. 1, D.G.R. n. 2371 del 27.07.2006 e in particolare la D.G.R. n. 2299 del 09.12.2014 che preveda la guida metodologica per la valutazione di incidenza, le procedure e le modalità operative;

VISTI i provvedimenti che individuano i siti della rete Natura 2000 e gli habitat e specie tutelati all'interno e all'esterno di essi nel territorio regionale: DD.G.R. n. 1180/2006, 441/2007, 4059/2007, 4003/2008, 220/2011, 3873/2005, 3919/2007, 1125/2008, 4240/2008, 2816/2009, 2874/2013, 2875/2013, 1083/2014, 2200/2014 e la circolare del Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio, in qualità di Autorità competente per l'attuazione in Veneto della rete ecologica europea Natura 2000, prot. n. 250930 del 08/05/2009 sulle modalità per la modifica delle cartografie di habitat e habitat di specie negli studi per la valutazione di incidenza;

ESAMINATE la dichiarazione di non necessità della procedura di valutazione di incidenza e la relativa relazione tecnica, a firma di Michele Martin, trasmesse con nota acquisita al prot. reg. con n. 457836 del 11/11/2015;

PRESO ATTO che nella dichiarazione di non necessità di procedura della valutazione di incidenza in esame viene riconosciuta per l'istanza in argomento la fattispecie riferibile al caso generale di cui al paragrafo 2.2 dell'allegato A alla DGR 2299/2014: "piani, progetti e interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete natura 2000";

PRESO ATTO che il Piano in argomento prevede un volume lordo massimo edificabile risulta essere 776 m<sup>3</sup> con altezza massima permessa di 3 piani fuori terra (310,40 m<sup>3</sup> di volume destinato ad Edilizia Residenziale Pubblica e 465,60 m<sup>3</sup> di volume ad edificazione libera), la dotazione a verde, pari a 41,39 m<sup>2</sup>, parcheggi di superficie pari a 18,11 m<sup>2</sup>;

PRESO ATTO e VERIFICATO che l'intervento in argomento non interessa ambiti compresi nei siti della rete Natura 2000;

CONSIDERATO che gli ambiti interessati dal presente intervento corrispondono ad aree attribuite alle categorie "11220 - Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%)" nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto e che tale attribuzione è coerente per l'area in esame;



CONSIDERATO che, in riferimento alla D.G.R. n. 2200/2014, in ragione delle specifiche attitudini ecologiche, l'area in esame potrebbe disporre delle caratteristiche di idoneità per le seguenti specie di interesse comunitario: *Bufo viridis*, *Podarcis muralis*, *Podarcis siculus*, *Hierophis viridiflavus*, *Coronella austriaca*, *Natrix tessellata*, *Coracias garrulus*, *Pipistrellus nathusii*;

CONSIDERATO che la relazione tecnica nell'escludere l'idoneità di tali luoghi introduce anche un'analisi sulla vulnerabilità delle specie e applica in modo scorretto, senza darne adeguata motivazione, l'indice introdotto, in quanto considera esclusivamente due dei cinque fattori elencati nella bibliografia citata;

RITENUTO che idoneità degli ambienti e vulnerabilità delle specie siano aspetti completamente differenti e non confondibili, infatti l'idoneità identifica gli ambienti adeguati alle esigenze ecologiche delle specie, mentre la vulnerabilità identifica la possibilità e il rischio che esse possono subire dall'intervento in questione o da altri effetti concomitanti già presenti o previsti;

CONSIDERATO che, per l'istanza in esame e rispetto alle suddette specie (di cui allegato II, IV alla Direttiva 92/43/Cee e allegato I alla Direttiva 2009/147/Ce), in ragione della loro attuale distribuzione (di cui alla D.G.R. n. 2200/2014), delle caratteristiche note di home range e di capacità di dispersione, la popolazione rinvenibile nell'ambito in esame è altresì riferibile ai siti della rete Natura 2000 del Veneto;

CONSIDERATO che ai fini dell'applicazione della disciplina di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 357/97, e s.m.i., è necessario garantire l'assenza di possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000, in riferimento agli habitat e alle specie per i quali detti siti sono stati individuati (di cui all'allegato I della direttiva 2009/147/Ce e agli allegati I e II della direttiva 92/43/Cee);

RITENUTO che l'ipotesi di non necessità della valutazione di incidenza pertinente può essere quella riferibile al caso generale "piani, progetti e interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete natura 2000" solo ed esclusivamente nel caso in cui gli interventi discendenti dall'intervento in argomento non abbiano effetti a carico di nessun habitat e specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce;

CONSIDERATO che gli effetti conseguenti all'attuazione dell'intervento in argomento non devono determinare variazioni strutturali e funzionali agli ambienti frequentati dalle specie presenti all'interno dell'ambito di influenza a carico della specie di interesse comunitario per la quale risultano designati i siti della rete Natura 2000;

RITENUTO che per l'attuazione dell'intervento in argomento non si ravvisano possibili effetti significativi negativi nei confronti di habitat e specie dei siti della rete Natura 2000 del Veneto nella misura in cui, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce, non vari l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate;

CONSIDERATO che l'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., vieta la reintroduzione, l'introduzione e il ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone;

RITENUTO che per gli impianti delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;

RITENUTO che sia verificato e documentato il rispetto delle indicazioni prescrittive, dando adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza;

RITENUTO che, in ragione di quanto sopra, i requisiti di non necessità della valutazione di incidenza siano sussistenti in quanto non sono possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000;

PERTANTO

PRENDE ATTO

di quanto riportato nella documentazione acquisita agli atti

DICHIARA

che per la verifica di assoggettabilità a VAS per il PUA di iniziativa privata - A.P.U. 1.4 zona C 2.2. - Ditta Capiotto, Fregonese, nel Comune di Jesolo (VE) è stata verificata l'effettiva non necessità della valutazione di incidenza

e

sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce,

PRESCRIVE

1. di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti ricadenti nell'ambito di attuazione dell'intervento in argomento rispetto alle specie di interesse comunitario di cui è possibile o accertata la presenza in tale ambito secondo la D.G.R. n. 2200/2014 (*Bufo viridis*, *Podarcis muralis*, *Podarcis siculus*, *Hierophis viridiflavus*, *Coronella austriaca*, *Natrix tessellata*, *Coracias garrulus*, *Pipistrellus nathusii*) ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate;



2. di impiegare per gli impianti delle specie arboree, arbustive ed erbacee nelle aree destinate a verde pubblico esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale (evitando l'utilizzo di miscugli commerciali contenenti specie alloctone);  
di verificare e documentare, per il tramite del comune di Jesolo, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza

**ESAMINATI** gli atti, comprensivi del RAP e della Valutazione di Incidenza Ambientale n. 189/2015;

**VISTA** la relazione istruttoria tecnica predisposta dalla Sezione Coordinamento Commissioni VAS-VInCA-NUVV, in data 24 febbraio 2016, che evidenzia come il Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa privata Ditta Capiotto Fregonese nel Comune di Jesolo non debba essere sottoposto a procedura VAS, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente e che propone che in fase di attuazione dovranno essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP e recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali sopraccitati, nonché le prescrizioni VInCA precedentemente riportate;

**VISTE**

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO  
ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGGETTARE  
ALLA PROCEDURA V.A.S.**

Il Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa privata Ditta Capiotto Fregonese nel Comune di Jesolo, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente con le seguenti prescrizioni da ottemperarsi in sede di attuazione:

- dovranno essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP;
- dovranno essere recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali sopra riportati, nonché le prescrizioni VInCA precedentemente evidenziate.

*Il Presidente*  
*della Commissione Regionale VAS*  
(Direttore del Dipartimento Territorio)

Arch. Vincenzo Fabris

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore della Sezione  
Coordinamento Commissioni (VAS - VINCA - NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Avv. Paola Noemi Furlanis

Il presente parere si compone di n.9 pagine.